

# **DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SOCIALI DEL COMUNE DI MEDA**

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Nell'esercizio dei poteri che l'art. 117 della Costituzione italiana attribuisce ai Comuni ed in attuazione di quanto previsto dalla vigente legislazione statale e regionale in materia, il presente regolamento disciplina le modalità le forme e i modi d'intervento del Comune di Meda volte a prevenire, rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la singola persona umana o il suo nucleo familiare incontra nel corso della sua vita e per far fronte alle quali la legge non prevede l'intervento dello Stato o di altri enti pubblici.

2. Nella disciplina degli interventi indicati al precedente comma, il Comune s'informa ai seguenti principi:

- valorizzazione della persona umana nella sua unicità
- promozione umana di ciascuno per la realizzazione della giustizia sociale
- individuazione della persona come centro di ogni azione politica e sociale
- sviluppo delle modalità e delle capacità di relazione come risorsa per il sostegno dei progetti individuali e per il superamento dello stato di bisogno

## **ART. 2 SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI**

1. Il Comune di Meda persegue lo scopo indicato al precedente articolo:

- a) attraverso l'organizzazione di interventi e prestazioni proprie a favore di singole persone o del nucleo familiare;
- b) favorendo l'accesso dei propri abitanti ad analoghe iniziative gestite da organismi di volontariato, del terzo settore o da libere forme associative della società civile prive di scopo di lucro;
- c) promuovendo la solidarietà sociale con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto e di reciprocità

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione italiana, e dall'art. 3 del Testo Unico degli Enti Locali, il Comune organizza la propria attività in materia socio-assistenziale in forma sussidiaria e complementare rispetto agli interventi che possono essere efficacemente svolti nel territorio comunale dai soggetti indicati al precedente comma, perseguendo con i medesimi una fattiva collaborazione.

3. Per consentire un efficace ed efficiente raggiungimento delle finalità indicate al precedente articolo, il Comune promuove e favorisce la conclusione di accordi di collaborazione con altri enti volti a:

- a) coordinare i propri interventi con quelli erogati da altri enti pubblici titolari di funzioni socio-educative;
- b) integrare, ove necessario, gli interventi comunali con quelli sanitari o previdenziali;
- c) gestire in forma associata interventi di comune interesse o di rilevanza sovra-comunale.

### ART. 3 FORME DI INTERVENTO

1. Il Comune concorre alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali nel proprio territorio con le seguenti forme d'intervento:
  - a) informazione e consulenza;
  - b) vigilanza e controllo;
  - c) concessione di contributi finanziari o di altre utilità strumentali;
  - d) prestazioni di servizi
2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 3, 4° comma della legge nr. 328/2000, il Comune organizza, ove possibile, i propri interventi in modo tale da favorire la pluralità di offerta dei servizi sociali e garantire ai destinatari il diritto di scelta fra gli stessi servizi.
3. L'organizzazione e la gestione degli interventi comunali del sistema integrato dei servizi sociali è curata dalla struttura organizzativa a tal fine individuata dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed attualmente denominata *Area amministrativa, servizi alla persona e per il tempo libero*.
4. I procedimenti amministrativi comunali necessari per dare attuazione agli interventi contemplati nel presente regolamento sono svolti nel rispetto dei principi di semplificazione ed economicità dell'attività amministrativa, evitando di aggravare tali procedimenti con richieste agli interessati di documentazione non strettamente necessaria o che è possibile acquisire d'ufficio.
5. Il dirigente dell'area competente ad organizzare i procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, adotta le misure organizzative per consentire costanti verifiche a campione delle auto-dichiarazioni rilasciate dai destinatari degli interventi comunali.
6. Lo stesso dirigente cura altresì l'osservanza della vigente normativa sul trattamento dei dati personali comunicati dai destinatari degli interventi comunali.

### Art. 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI COMUNALI

1. L'accesso agli interventi comunali non autoritativi può essere a domanda individuale o in modo indifferenziato.
2. Salvo che la legge o particolari disposizioni regolamentari comunali non dispongano diversamente, sono destinatari degli interventi a domanda individuale, le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente del Comune, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai singoli interventi.
3. I soggetti non residenti, possono accedere agli interventi a domanda individuale in subordine ai residenti ed a condizione che la copertura finanziaria del costo della prestazione non faccia carico al bilancio comunale.

4. Possono beneficiare degli interventi comunali, anche i soggetti che, comunque abitanti a Meda, versino in particolari situazioni di rischio di emarginazione o di incapacità parziale o totale a provvedere autonomamente a loro stessi o ai bisogni dei propri familiari.

5. Nei casi previsti dal precedente comma e dopo una verifica d'ufficio, il dirigente dell'area competente adotta tutte le misure volte al recupero della spesa della prestazione nei confronti dei soggetti che in base alla normativa vigente sono obbligati al sostegno economico della persona beneficiaria dell'intervento comunale.

6. Hanno accesso prioritario agli interventi sociali offerti dal Comune i seguenti soggetti:

- a) le persone in condizioni di povertà;
- b) coloro che versano in situazioni di incapacità totale o parziale a provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico;
- c) le persone con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- d) i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali si rende obbligatorio per legge l'intervento comunale

7. Si ritengono in condizioni di povertà, i soggetti che versino in una situazione economica non sufficiente a garantire loro il soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere umano, assumendo, quale valore economico di riferimento, il reddito minimo vitale così come determinato periodicamente dall'Inps.

8. Nella determinazione della situazione economica occorre considerare l'intero nucleo familiare del quale fa parte la persona interessata

#### Art. 5

### CARTA DEI SERVIZI

1. Per agevolare l'accesso alle prestazioni sociali, il Comune forma la carta dei servizi sociali contenente le informazioni sugli interventi sociali offerti direttamente o convenzionati, i tempi di erogazione delle prestazioni e le condizioni per usufruirne.

2. La carta dei servizi è consegnata a tutti i nuclei familiari ed è tenuta costantemente aggiornata a cura dell'area competente.

3. Insieme alla carta dei servizi, è resa disponibile agli utenti la modulistica necessaria per richiedere la singola prestazione, corredata di tutte le informazioni necessarie per usufruire della medesima.

#### Art. 6

### INFORMAZIONE E CONSULENZA

1. Il Comune svolge attività di informazione sull'offerta di prestazioni sociali da chiunque erogate e che in ogni caso possano interessare la popolazione di Meda.

2. L'attività informativa è organizzata dal dirigente dell'area amministrativa e servizi alla persona ed è svolta in forma singola a favore delle persone interessate che si rivolgono agli uffici comunali ed in forma indifferenziata a chiunque vi abbia interesse, ricorrendo ai vari mezzi di comunicazione sociale.

3. Il Comune per il tramite di proprio personale qualificato od avvalendosi della collaborazione di soggetti esterni abilitati all'attività da svolgere, fornisce consulenza alle persone che la richiedono, per individuare il loro diritto ad una prestazione sociale e per offrire loro assistenza amministrativa per agevolarne l'accesso.

4. Qualora gravi ragioni di salute impediscano alla persona interessata di accedere agli uffici comunali, l'attività di consulenza ed assistenza è prestata a domicilio della stessa.

5. Salvo i casi previsti dalla legge, l'attività comunale disciplinata dal presente articolo non è soggetta a corrispettivo dell'utenza.

#### Art.7

### VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune, avvalendosi delle proprie assistenti sociali, vigila sul territorio per rimuovere eventuali condizioni lesive della dignità della persona umana o di grave disagio socio-economico di nuclei familiari.

2. Nei casi consentiti dalla legge, il Comune esercita il controllo sugli enti che erogano prestazioni sociali, aventi sede nel territorio comunale.

3. Per l'attività di verifica dei requisiti economico-patrimoniali dei destinatari di interventi sociali comunali, il Comune si avvale, ove necessario, dell'intervento della Guardia di Finanza o della Polizia locale.

4. Per l'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza, il dirigente si avvale, ove necessario, della collaborazione degli altri uffici comunali.

#### Art. 8

### CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Il sostegno economico comunale è diretto a persone singole od a nuclei familiari e dev'essere volto a perseguire una delle seguenti finalità:

- a) superamento della condizione di povertà così come definita al precedente art. 4;
- b) far fronte a temporanee condizioni di difficoltà economiche tali da poter provocare un più grave e duraturo dissesto economico;
- c) sostenere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- d) favorire la natalità;
- e) aiutare la crescita dei minori di famiglie numerose;
- f) sostenere la crescita umana e sociale delle persone diversamente abili.

2. Nei limiti degli stanziamenti di spesa a tal fine previsti dal piano esecutivo di gestione, i contributi economici vengono erogati dal dirigente dell'area su richiesta delle persone interessate o d'ufficio, dandone comunicazione alla Giunta comunale.

3. In ogni caso il provvedimento di concessione del contributo dev'essere corredato da una relazione scritta di un'assistente sociale dalla quale si evince la sussistenza in capo al destinatario, delle condizioni necessarie per ottenere il sostegno economico, la misura e le modalità del contributo da concedere.

4. Con l'atto indicato al successivo art. 11, 1° comma, la Giunta comunale fissa la soglia I.S.E.E. oltre la quale non è possibile beneficiare del sostegno economico previsto dal presente articolo e, ove necessario per la tipologia d'intervento, le fasce ISEE in base alle quali gli interventi economici saranno graduati.

5. La concessione dei contributi previsti alle lett. d) ed e) del precedente primo comma, è subordinata all'istituzione di apposito fondo nel P.E.G. ed all'approvazione di criteri di assegnazione da parte della Giunta comunale.

#### Art. 9

### FORME ALTERNATIVE AL SOSTEGNO ECONOMICO

1. In luogo del pagamento di somme di denaro direttamente al destinatario, il sostegno economico può realizzarsi con la concessione di buoni per l'acquisto di generi di prima necessità presso negozi convenzionati con il Comune, o nel pagamento, in nome e per conto, di utenze domestiche (gas, energia elettrica, telefono), canoni di locazione, prestiti finanziari.

2. Allo stesso modo, è possibile erogare ad un'organizzazione di volontariato o comunque del terzo settore convenzionato con il Comune, contributi economici in nome e per conto di persone che, trovandosi nelle condizioni indicate nel precedente comma, utilizzano prestazioni offerte da tali organismi.

3. In alternativa al sostegno economico, è possibile concedere alla persona interessata l'uso temporaneo di locali o beni strumentali in disponibilità del Comune, anche, se del caso, con l'assistenza di personale comunale.

4. Ove risulti di aiuto per il beneficiario, il sostegno economico può essere accompagnato dall'impegno per il destinatario di svolgere prestazioni di lavoro a favore del Comune o di organismi di volontariato o del terzo settore.

5. Il ricorso ad uno dei casi previsti dal presente articolo è disposto dal dirigente con il provvedimento di concessione del sostegno economico, su proposta dell'assistente sociale referente, fatta salva una verifica sulla sussistenza dei requisiti previsti.

#### Art. 10

### PRESTAZIONI DI SERVIZI

1. Il Comune, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine previste dal bilancio annuale, assicura direttamente o con il ricorso all'organizzazione di terzi, le seguenti prestazioni sociali a domanda individuale:

a) a favore di anziani:

- assistenza domiciliare e fornitura di pasti caldi a domicilio;
- trasporto presso strutture sanitarie;
- permanenza in case di riposo o analoghe strutture residenziali;
- centro diurno per il tempo libero;
- telesoccorso;

b) a favore di persone diversamente abili:

- assistenza domiciliare e fornitura di pasti caldi a domicilio;

- trasporto presso strutture sanitarie;
  - telesoccorso;
  - trasporto e frequenza di centri diurni;
  - ricoveri in centri socio educativi o comunità alloggio;
  - inserimento lavorativo;
  - trasporto ed assistenza scolastica;
- c) a favore di minori:
- affido familiare;
  - tutela minori;
  - permanenza in comunità alloggio o analoghi istituti educativi-assistenziali;
  - centri estivi per il tempo libero;
  - assistenza domiciliare minori in situazioni di disagio;

2. Fermo restando la disciplina contemplata dal presente regolamento, le modalità di accesso alle prestazioni elencate al precedente comma sono fissate dalla Giunta comunale e riportate nella carta dei servizi disciplinata dal precedente articolo 5.

3. Il Consiglio comunale, con l'approvazione della relazione previsionale o successivamente con la modifica della stessa, individua eventuali nuove prestazioni sociali che il Comune intende fornire alla popolazione.

#### Art.11 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

1. Contestualmente all'approvazione della proposta di bilancio annuale e pluriennale, la Giunta comunale delibera:

- a) i costi delle varie prestazioni sociali comunali, tenendo conto dei parametri e dei risultati del controllo di gestione;
- b) gli interventi comunali soggetti a contribuzione degli utenti;
- c) le fasce di esenzione o riduzione della predetta contribuzione, sulla base degli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), riferita al nucleo familiare di appartenenza dell'utente.

2. L'approvazione del bilancio annuale e pluriennale da parte del Consiglio comunale, rende efficace la deliberazione della Giunta comunale indicata al precedente comma, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa data indicata nell'atto di Giunta.

3. Il piano esecutivo di gestione, individua un apposito stanziamento di spesa sul quale impegnare la parte di contribuzione dell'utenza soggetta ad agevolazione finanziaria del Comune.

4. In applicazione della deliberazione della Giunta comunale indicata al primo comma, il dirigente con proprio atto concede all'utente interessato l'esenzione o determina la quota di contribuzione che il medesimo è tenuto a corrispondere, imputando al bilancio comunale la parte di costo del servizio non coperta dalla predetta contribuzione.

6. Una volta fissati, gli interventi soggetti a contribuzione e le relative fasce ISEE, restano confermati fino a contraria deliberazione da assumere secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 12  
SERVIZI ACCREDITATI

1. In alternativa all'erogazione delle prestazioni indicate al precedente art. 10 o in sostituzione dell'organizzazione di nuove prestazioni di servizi, possono essere erogati contributi agli utenti residenti nel territorio comunale, per consentire loro di accedere a prestazioni erogate da soggetti che hanno ricevuto l'accreditamento dal Comune.
2. L'accreditamento consiste nell'accertamento da parte del Comune che una prestazione sociale di rilevanza comunale erogata da privati, possiede requisiti quali-quantitativi sufficienti a soddisfare la domanda dell'utente.
3. Non sono accreditabili e devono in conseguenza essere organizzati dal Comune le seguenti prestazioni:
  - assistenza presso scuole comunali o statali di alunni diversamente abili o con situazioni di disagio;
  - affido familiare;
  - le prestazioni che costituiscono espressione di funzioni amministrative obbligatorie per il Comune.
4. L'accreditamento è a domanda dei prestatori di servizio interessati e si perfeziona con la stipula di una convenzione con il Comune che contiene l'obbligo al mantenimento degli standards minimi prefissati e le modalità di contribuzione del Comune a favore degli utenti del servizio
5. La Giunta comunale individua le prestazioni accreditabili, fissa i parametri analitici (standards quali-quantitativi) necessari per ottenere l'accreditamento, distinti per ogni prestazione ed approva la convenzione tipo prevedendo verifiche periodiche sul mantenimento degli standards qualitativi.
6. Il dirigente entro dieci giorni dall'approvazione della deliberazione indicata al precedente comma, pubblica sul sito telematico comunale e su almeno un quotidiano di rilevanza regionale il bando di accreditamento, fissando un congruo termine per la presentazione della domanda con la relativa documentazione.
7. Con proprio provvedimento e previo parere di una commissione di esperti nel servizio interessato, il dirigente concede l'accreditamento, stipulando con il soggetto interessato la relativa convenzione.
8. Dell'avvenuto accreditamento viene data idonea informazione alla popolazione.
9. Con periodicità semestrale, il dirigente provvede a reiterare l'avviso di accreditamento con le modalità previste al precedente comma 6.
10. I contributi del Comune per l'utilizzo di prestazioni accreditate sono concessi con le modalità previste dal precedente articolo 11, tenendo conto del piano tariffario fissato dal soggetto accreditato.
11. La determinazione dirigenziale di concessione del contributo di frequenza di un servizio accreditato, stabilisce le modalità di pagamento al destinatario e dovrà essere comunque subordinato all'accertamento dell'effettivo utilizzo della prestazione sociale.

12. La convenzione di accreditamento, può prevedere che il pagamento del contributo avvenga direttamente al gestore, in nome e per conto dell'utente e previa documentazione dell'utilizzo della prestazione.

Art.13  
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Munito del sigillo del Comune, il presente regolamento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi del Comune.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare nr.01 del 17-01-2005 della quale costituisce allegato

PRESIDENTE C.C.  
Corrado Marelli

SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Andolina Giacomo

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal DPR del 28 dicembre 2000 n. 445.